

(N. 2138-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1957

Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione si riferisce all'Accordo generale relativo ai privilegi e alle immunità del Consiglio di Europa e specificatamente ai membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Riteniamo superfluo mettere in rilievo l'importanza sostanziale del problema dei diritti dell'uomo ormai consolidati nella dottrina e

nella prassi del diritto internazionale; trattasi della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il 4 novembre 1950 veniva firmata a Roma la Convenzione relativa ai diritti dell'uomo dalla quale maturava un organismo ed una Commissione europea per il funzionamento di codesta Convenzione e per l'esercizio delle funzioni dei componenti la Commissione stessa.

Bisognava evidentemente provvedere, definire e precisare i privilegi e le immunità per i componenti di codesta Commissione. Il presente disegno di legge provvede alla ratifica e alla esecuzione del secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio di Europa firmato a Parigi il 15 dicembre 1956.

Il Protocollo è composto di un preambolo il quale si riferisce e richiama i termini dell'articolo 59 della Convenzione del 4 novembre 1950 e poi di 7 articoli che disciplinano codesti privilegi ed immunità accordate al Consiglio di Europa. I primi due articoli parlano dell'immunità dei membri della Commissione, immunità dall'arresto e dalla detenzione, dal sequestro dei loro bagagli personali, della immunità giurisdizionale, inviolabilità delle carte e dei documenti, esenzione di misure restrittive in materia di immigrazione o di altre formalità nei confronti degli stranieri, facilitazione in materia doganale e di cambi; sostanzialmente le facilitazioni accordate ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale.

L'articolo 3 accorda completa libertà di parola e indipendenza nell'esercizio delle funzioni dei membri della Commissione. L'articolo 4 precisa che codesti privilegi e codeste immunità non devono essere concessi a beneficio personale dei membri della Commissione ma nell'interesse e per il buon funzionamento dell'organo al quale prestano la loro attività.

Perciò la Commissione europea dei diritti dell'uomo può e deve intervenire a togliere immunità e privilegi a qualcuno dei membri quando sorgano palesi e gravi abusi che ostacolano l'attività dell'organismo o che peggio sanciscono evidenti ingiustizie.

Gli ultimi articoli del Protocollo si riferiscono alle formalità della firma, della ratifica e dell'entrata in vigore. Si parla di un secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale perchè il primo Protocollo riferentesi a questa materia è stato firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 e fu ratificato dal Parlamento con la legge 16 marzo 1956, n. 276.

Non dubitiamo, onorevoli Senatori, che per i motivi sopra indicati non mancherà la vostra approvazione al presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità allo articolo 6 del Protocollo stesso.